REGOLAMENTO (CE) N. 1958/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 [5], ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la seconda gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,470 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.
[4] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
[5] GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.